

## **ASAND**

**(Associazione tecnico Scientifica dell'Alimentazione Nutrizione e Dietetica)**

### **Regolamento elettorale per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.**

**da approvare in sede di assemblea soci - 8 ottobre 2021**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### Art. 1

Nell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, dovranno essere annunciate le elezioni del Consiglio Direttivo da tenersi l'anno seguente.

Verrà anche nominata una Commissione elettorale in un numero di sei componenti (tre effettivi e tre supplenti), scelti tra i soci di cui all'art. 2 del presente regolamento, che non potranno essere candidati al Consiglio Direttivo. La Commissione elettorale nominerà un Presidente scelto fra uno dei componenti effettivi.

In caso di elezioni contestuali di più organi centrali di ASAND (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) sarà nominata un'unica Commissione elettorale per lo svolgimento di tutte le operazioni di voto ed i cui componenti non potranno essere candidati a nessuna delle cariche da eleggere.

In attuazione dell'art. 15 dello Statuto, nel corso dell'Assemblea ordinaria che si tiene l'anno precedente a quello delle elezioni, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione il numero dei Consiglieri che dovranno comporre il Consiglio Direttivo per il mandato successivo a quello in corso.

##### Art. 2

Hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio Direttivo i soci fondatori ed effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali annuali al momento della votazione in conformità all'art. 15 dello Statuto.

### Art. 3

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci che:

- siano in regola con il pagamento delle quote sociali annuali;
- abbiano almeno 2 anni di anzianità associativa consecutivi al momento della votazione;
- non siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione per qualunque delitto non colposo o per fatti attinenti all'attività dell'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

È prevista una riserva sino ad un massimo di 2/3 degli eligendi a favore dei componenti in scadenza e ricandidabili. Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non sia divisibile per tre, la riserva verrà calcolata sul risultato della divisione, moltiplicato per due e arrotondato all'intero più alto se il decimale è 5 o superiore a 5.

### Art. 4

I soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dovranno far pervenire le loro candidature al Consiglio Direttivo 3 mesi prima della data scelta per l'elezione. In caso di insufficienza di candidature, si potrà prorogare il termine fino ad un mese prima dell'elezione.

Alle domande deve essere allegato un curriculum (max 1000 parole o – in alternativa max 2 facciate di un foglio formato A4) indicante la data di iscrizione all'associazione, l'attività professionale svolta, le eventuali cariche ricoperte in ASAND, le eventuali collaborazioni volontarie e fuori carica già prestate, la visione associativa, eventuali cariche ricoperte in altre associazioni operanti nella sanità o nella nutrizione, e ogni notizia ritenuta utile circa le esperienze professionali e scientifiche con autorizzazione alla diffusione ai sensi dell'ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali.

Dovrà altresì essere allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante di non aver riportato nessuna condanna penale tra quelle indicate nell'art. 3.

La presentazione della candidatura implica l'accettazione della carica e la rinuncia alle cariche incompatibili.

#### Art. 5

La Commissione elettorale deve verificare la regolarità e l'ammissibilità delle domande, a tal fine valutando in particolare che non sussistano cause di condizionamento esterno o interessi personali.

I candidati ammessi vengono inseriti in una lista elettorale unica in ordine alfabetico. La Commissione deve inoltre predisporre l'elenco dei soci aventi diritto a votare e le schede con l'inserimento dei nominativi di tutti i candidati.

#### Art. 6

Entro 5 giorni dalla conoscenza dell'esito delle operazioni di cui all'art. 5 è possibile presentare reclamo scritto e motivato alla Commissione elettorale che dovrà decidere nei successivi 5 giorni.

#### Art. 7

Il voto dei soci per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo viene espresso a scrutinio segreto nel luogo deliberato dal Direttivo o in modalità telematica secondo il regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei soci con esercizio del voto in modalità telematica ex art. 15 dello Statuto.

Il voto può essere effettuato personalmente o tramite delega, corredata da fotocopia della carta di identità, di un socio avente diritto, art. 15 dello Statuto.

Ogni socio delegato non potrà presentare più di tre deleghe, art. 15 dello Statuto.

#### Art. 8

Il Presidente dell'associazione convoca l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata, ovvero all'indirizzo di posta elettronica che l'associato avrà cura di comunicare preventivamente all'Associazione ovvero con altri mezzi idonei, art.15 dello Statuto.

In tale comunicazione saranno riportati i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo ammessi dalla Commissione Elettorale unitamente ai loro *curricula*.

#### Art. 9

Nell'assemblea fissata, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, sarà compito della Commissione Elettorale:

- Predisporre ed attuare quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali
- Vigilare sulla loro regolarità.

#### Art. 10

In sede di votazione, ciascun socio potrà esprimere la propria preferenza mediante un segno distintivo sul nome del candidato prescelto.

Si potrà esprimere da un minimo di una sola preferenza fino ad un massimo di preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, avrà prevalenza il criterio dell'anzianità associativa. In caso di ulteriore parità, si utilizzerà il criterio dell'anzianità anagrafica.

Le schede bianche o erroneamente compilate verranno annullate dalla Commissione elettorale.

#### Art. 11

Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata.

Alla chiusura del seggio elettorale, la Commissione elettorale dovrà provvedere:

1. Allo spoglio dei voti.
2. Alla redazione della graduatoria, tenendo conto della riserva di cui all'art. 3 del presente regolamento.

A tal fine verranno individuati i candidati, uscenti dal precedente Consiglio Direttivo, che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino alla copertura della riserva. Con tutti gli altri candidati, di nuova candidatura o uscenti dal precedente Consiglio Direttivo, verrà compilata una graduatoria secondo le regole di cui al precedente art. 10.

3. Alla proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Alla stesura del verbale delle elezioni.

#### Art. 12

Entro i 30 giorni successivi alla proclamazione è possibile presentare reclamo scritto e motivato avverso i risultati.

Esso dovrà essere deciso dalla Commissione elettorale, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dello stesso.

## **REVISORI DEI CONTI**

### Art. 13

Nell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere annunciate le elezioni da tenersi l'anno seguente con la nomina di una Commissione elettorale secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento ed i cui componenti non potranno essere candidati al Collegio dei Revisori dei Conti.

La Commissione elettorale nominerà un Presidente scelto fra uno dei componenti effettivi.

Hanno diritto al voto i soci di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Possono essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i soci che:

- siano in regola con il pagamento delle quote sociali annuali;
- non siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione per qualunque delitto non colposo o per fatti attinenti all'attività dell'associazione.

Le candidature al Collegio dei Revisori dei Conti dovranno pervenire 1 mese prima della data scelta per l'elezione. In caso di insufficienza di candidature, si potrà prorogare il termine fino a 15 giorni prima dell'elezione. Alle domande deve essere allegato un *curriculum* redatto ai sensi dall'art. 4 del presente regolamento.

La presentazione della candidatura implica l'accettazione della carica e la rinuncia alle cariche incompatibili.

Si applicano gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

In sede di votazione, a scrutinio segreto, ciascun socio potrà esprimere sino a tre preferenze mediante un segno distintivo sui nomi dei candidati prescelti.

Vengono eletti come membri effettivi i candidati che raggiungono il maggior numero dei voti. I due candidati che avranno conseguito il maggior numero dei voti dopo il terzo eletto diventano membri supplenti.

La Commissione elettorale redige la graduatoria in base al numero di voti conseguito da ciascun candidato tenendo conto che, in caso di parità di voti tra due candidati, avrà prevalenza il criterio dell'anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, si utilizza il criterio dell'anzianità anagrafica.

Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata.

Alla chiusura del seggio elettorale, la Commissione elettorale dovrà provvedere:

1. Allo spoglio dei voti.
2. Alla redazione della graduatoria.

3. Alla proclamazione del nuovo Collegio di Revisori dei Conti.

4. Alla stesura del verbale delle elezioni.

Entro i 30 giorni successivi alla proclamazione è possibile presentare reclamo scritto e motivato avverso i risultati. Esso dovrà essere deciso dalla Commissione elettorale, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dello stesso.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### Art. 14

Nell'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente la scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri, dovranno essere annunciate le elezioni da tenersi l'anno seguente con la nomina di una Commissione elettorale secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento ed i cui componenti non potranno essere candidati al Collegio dei Probiviri.

La Commissione elettorale nominerà un Presidente scelto fra uno dei componenti effettivi.

Hanno diritto al voto i soci di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i soci che:

- siano in regola con il pagamento delle quote sociali annuali;
- non siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione per qualunque delitto non colposo o per fatti attinenti all'attività dell'associazione.

Le candidature al Consiglio Direttivo dovranno pervenire 1 mese prima della data scelta per l'elezione. In caso di insufficienza di candidature, si potrà prorogare il termine fino a 15 giorni prima dell'elezione. Alle domande deve essere allegato un *curriculum* redatto ai sensi dall'art. 4 del presente regolamento.

La presentazione della candidatura implica l'accettazione della carica e la rinuncia alle cariche incompatibili.

Si applicano gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In sede di votazione, a scrutinio segreto, ciascun socio potrà esprimere fino a tre preferenze mediante un segno distintivo sul nome dei candidati prescelti.

Vengono eletti come membri effettivi i candidati che raggiungono il maggior numero dei voti. I due candidati che avranno conseguito il maggior numero dei voti dopo il terzo eletto diventano membri supplenti.

La Commissione elettorale redige la graduatoria in base al numero di voti conseguito da ciascun candidato tenendo conto che, in caso di parità di voti tra due candidati,

avrà prevalenza il criterio dell'anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, si utilizza il criterio dell'anzianità anagrafica.

Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata.

Alla chiusura del seggio elettorale, la Commissione elettorale dovrà provvedere:

1. Allo spoglio dei voti.
2. Alla redazione della graduatoria.
3. Alla proclamazione del nuovo Collegio dei Probiviri.
4. Alla stesura del verbale delle elezioni.

Entro i 30 giorni successivi alla proclamazione è possibile presentare reclamo scritto e motivato avverso i risultati. Esso dovrà essere deciso dalla Commissione elettorale, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dello stesso.

Verona, 7/6/21